

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 1 DD. 07/01/2015

Oggetto: affido del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori e montacarichi della scuola dell'infanzia GB1 e di Roncogno – anni 2015, 2016 e 2017. CIG Z4A12610BA.

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n. 8 dd. 10 gennaio 2012 con la quale veniva affidato alla ditta Neulift Service Triveneto, con sede in Vicenza Via L. Manara n. 60 il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola dell'Infanzia GB1, del montacarichi della Scuola dell'Infanzia GB1 e dell'ascensore della scuola dell'infanzia di Roncogno per gli anni 2012, 2013 e 2014;

osservato che il contratto è scaduto e che, quindi, occorre provvedere ad un nuovo affido;

valutata, altresì, la necessità di aggiungere fra i macchinari oggetti di manutenzione ordinaria anche il montacarichi della scuola dell'infanzia di Roncogno che fino ad oggi è stato oggetto solo di manutenzione al bisogno;

richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

riscontrato che tra le categorie di beni/servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione il servizio rispondente all'esigenza individuata da parte di questa amministrazione è presente;

preso atto che sulla piattaforma CONSIP-MEPA tramite RDO n. 709492 per lo svolgimento dei servizi in esame è stato espletato un confronto concorrenziale al quale sono state invitate a partecipare le seguenti 4 ditte:

- DALDOSS SERVICE SRL;
- ESSEFFE SRL;
- NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL;
- PEDRINI & C. DI PEDRINI ITALO & C. SNC;

rilevato che l'offerta migliore è risultata quella della ditta ESSEFFE SRL, con sede Via Castel Palt, 2 Loc. Tierno - 38065 Mori (TN), P.IVA 01393310220 che ha esposto per il triennio 2015-2017 un canone complessivo di € 3.024,00 oltreIVA al 22%, così strutturato:

- ✓ € 360,00/anno per ciascun ascensore;
- ✓ € 144,00/anno per ciascun montacarichi;

osservato che in sede di RDO la ditta ESSEFFE SRL ha esposto anche i seguenti costi, oneri fiscali esclusi, richiesti con apposito allegato:

- ✓ l'importo orario della manodopera per interventi a richiesta: € 45,00
- ✓ il compenso fisso di chiamata: € 58,00
- ✓ il compenso per assistenza ad organismi di certificazione notificati: € 85,00/impianto;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ESSEFFE SRL, con sede Via Castel Palt, 2 Loc. Tierno - 38065 Mori (TN), P.IVA 01393310220 il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore della Scuola dell'Infanzia GB1, del montacarichi della Scuola dell'Infanzia GB1 dell'ascensore della scuola dell'infanzia di Roncogno e del montacarichi della scuola dell'Infanzia di Roncogno per gli anni 2015, 2016 e 2017, alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata sulla piattaforma CONSIP-MEPA nell'ambito della RDO n. 709492;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza e avvalendosi degli strumenti informatici del mercato elettronico;
- di dare atto che la fatturazione sarà semestrale anticipata (febbraio e luglio);
- di dare atto che la spesa, tenuto conto anche di eventuali interventi straordinari, può essere quantificata in via presuntiva e di massima in € 4000,00 oltre IVA al 22% e che la stessa sarà imputata sui corrispondenti conti di competenza dei budget 2015, 2016 e 2017.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 40



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -